

COMUNE DI PONTENURE
PROVINCIA DI PIACENZA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
AMBITO R2 - COMPARTO EST




TAVOLA:

TAVOLA E SCHEDA
DEI VINCOLI

PROPRIETÀ:

SCARAVELLA S.A.S.

DI LAURA SCARAVELLA E C. con sede in Pontenure (PC), P.IVA 01249390335

FIRMA

PROGETTO E COORDINAMENTO:



STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI
ALESSANDRO MAESTRI, ANDREA ROSSI, NICOLA SOGNI

**ARCHITETTURA
E URBANISTICA**

SEDE LEGALE: VIA COLOMBO, 33 29122, PIACENZA TEL. 0523.755457
P.IVA: 01747220331 MAIL: INFO@A2NSTUDIO.IT WWW.A2NSTUDIO.IT

FIRMA

ST. PROG.	TIP. PROG.	N. TAV.	TIP. DOC.	SCALA	REV.	DATA EMISSIONE	DIM mm	I progettisti si riservano, a termini di legge, la proprietà del presente progetto. La riproduzione anche parziale è vietata.
02	ARC	PUA_23	ADD	---	A	21.08.2023	210X297	



Comune di Pontenure

Provincia di Piacenza

P.O.C. 2018-2023

Piano Operativo Comunale

(L.R. 24 marzo 2000, n. 20)



Tavola e Scheda dei vincoli

N.B. Le modifiche apportate rispetto al documento originario sono evidenziate da scritte/segni colorati

Adozione

Controdeduzione

Approvazione

Del. C.C. n. 48 del 24/11/2017

Del. C.C. n. ___ del ___/___/___

Del. C.C. n. ___ del ___/___/___

Timbro e firma

Sindaco

avv. Manola Gruppi

Assessore all'urbanistica

arch. Alessandro Amici

Segretario generale

dott. Enrico Corti

Responsabile del procedimento

ing. Enrico Montanari

Progettisti

dott. urb. Alex Massari

† arch. Giuseppe Tacchini

Componente geologica e sismica

dott. geol. Paolo Mancioffi

SOMMARIO

N.B. - La numerazione delle pagine è riferita al documento originario

1.	TAVOLA DEI VINCOLI	Ambiti stralciati R1 - R2/comparto ovest - P2	3
2.	SCHEDA DEI VINCOLI	Vincoli stralciati 2.1 - 2.2 - 2.4 - 2.6 - 2.7	19
	2.1	Vincolo idraulico del reticolo idrografico minore	20
	2.2	Vincolo idraulico del reticolo minore di bonifica	22
	2.3	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	23
	2.4	Viabilità storica	24
	2.5	Fascia di rispetto stradale	25
	2.6	Fascia di rispetto alla rete elettrica ad alta tensione	29
	2.7	Fascia di rispetto alla rete elettrica a media tensione	32

1. TAVOLA DEI VINCOLI

L'art. 19, comma 3-bis della pre-vigente L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 15/2013, prescrive che *“allo scopo di assicurare la certezza della disciplina urbanistica e territoriale vigente e dei vincoli che gravano sul territorio e, conseguentemente, semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica della conformità degli interventi di trasformazione progettati, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "Tavola dei vincoli", nel quale sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un apposito elaborato, denominato "Scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva”*.

Tale previsione è stata confermata anche dall'art. 37 della L.R. 24/2017, abrogativa della L.R. 20/2000. Pertanto, il presente Documento ottempera quanto prescritto dalla normativa regionale.

In particolare, le seguenti tavole del PSC vigente illustrano efficacemente i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio:

- tavola PSC 2 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti”;
- tavola PSC 3 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali”;
- tavola PSC 4 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche”.

L'insieme degli elaborati del PSC di cui sopra costituisce la “Tavola dei vincoli”.

Di seguito per ognuno degli ambiti inseriti nel POC vengono riportati gli estratti cartografici dei suddetti elaborati. [Solo ambito R2/comparto est](#)

Tavola PSC 2 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Vincoli e rispetti"
--

Vincoli antropici e infrastrutturali



Rete stradale (art. 17 e art 25 punto 1 PSC)
(D.Lgs. 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"; D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada")

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali:
- Autostrade, la cui fascia di rispetto per le nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade non può essere inferiore a 60 m
- Strade extraurbane secondarie (tipo C), la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 30 m
- Strade locali (tipo F) la cui fascia di rispetto non può essere inferiore a 20 m, ad eccezione per le strade vicinali private la cui fascia si riduce a 10 m.



Corridoi di fattibilità per nuove infrastrutture per la mobilità (art. 25.1 PSC)



Rete ferroviaria (art. 18 e art. 25, punto 2 PSC)
Area di competenza relativa al tratto delle FFSS delle linee Milano-Bologna e Alta Velocità
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)



Fascia di rispetto cimiteriale (L. n.166/2002) (art. 26 PSC)



Impianti di depurazione (d C.M. 4/02/1977) (art. 25 punto 6 PSC)
Zone di rispetto agli impianti di trattamento primario delle acque di ampiezza di 100 metri.



Zone di rispetto ai pozzi idropotabili (art. 33 punto 2 PSC)



Rete elettrica (art. 25 punto 3 PSC)
Le fasce di rispetto alla rete elettrica sono rappresentate in base alla nota della Regione Emilia - Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione"
Rete 380 kV 50 m
Rete 132 kV (San Rocco al Porto - Fiorenzuola) 25 m
Rete 132 kV (Montale - Fiorenzuola) 13 m
Rete 132 kV 19 m
Rete 15 kV 8 m



Corridoio di fattibilità per lo spostamento di linee elettriche ad alta tensione (art. 25.3 PSC)



Rete nazionale e regionale gasdotti (art. 25 punto PSC)






Reticolo idrografico minore e di bonifica (art. 25 punto 7 PSC)
Fascia di rispetto di ampiezza 10 metri per lato del canale




Tavola PSC 3 "Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele paesaggistico-ambientali"

Corpi idrici superficiali e sotterranei



Fascia A. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 1 PSC)

-  Zona A1 o alveo inciso
-  Zona A2 o alveo di piena
-  Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica



Fascia B. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 30 punto 2 PSC)

-  Zona B1: Conservazione del sistema fluviale
-  Zona B2: Recupero ambientale del sistema fluviale
-  Zona B3: Ad elevato grado di antropizzazione






Fascia C. Rispetto all'ambito fluviale (art. 30 punto 3 PSC)

-  Zona C2: Non protetta da difese idrauliche
-  Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore (art. 30 punto 4 PSC)




Assetto vegetazionale (art. 29 PSC)

-  formazioni lineari e filari
-  Aree boscate





Zone di vulnerabilità idrogeologica (art. 31 punto 2 PSC)

-  Fasce di tutela assoluta e di rispetto ai pozzi idropotabili
-  Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 31 punto 1 PSC)
-  Fascia contermine ai centri abitati di divieto parziale allo spandimento (art. 31 punto 3 PSC)
-  Fascia contermine ai centri abitati di divieto assoluto allo spandimento (art. 31 punto 3 PSC)
-  Terreni rurali soggetti a spandimento ridotto di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione

Aree di interesse paesaggistico

-  Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 (t. Nure n.102, t. Riglio n.83, Rio Boardo Gandiola n.100, Rio Scovalasino inf. n.101) (art. 27 PSC)
-  Territori coperti da foreste e boschi (art. 27 PSC)
-  Aree non soggette a vincolo paesaggistico (art. 27 PSC)

Unità di paesaggio (art. 28 PSC)

-  Paesaggi della bassa pianura piacentina, riferibile alla sub-unità 3a del PTCP della bassa pianura
-  Paesaggi dell'alta pianura piacentina, riferibile alla sub-unità 2a del PTCP dell'alta pianura
-  Paesaggi dei sistemi urbanizzati, riferibile alla sub-unità 16c del Sistema urbanizzato di Pontenure, Fiorenzuola, Cadeo e Alseno.
-  Paesaggi fluviali, riferibile alla sub-unità 5f del basso corso del torrente Nure

Aree non idonee per la tipologia di impianto di gestione dei rifiuti (Capo 2 del Titolo III PTCP 2007) (art. 31, punto 4 PSC)

Legenda

Indicatori	TIPOLOGIA DI IMPIANTO					
	a	b	c	d	e	f
	Discarica e altri impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi	Discarica e altri impianti di smaltimento per rifiuti pericolosi	Discariche per rifiuti inertici	Compostaggio rifiuti urbanospecifici	Impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti non pericolosi e pericolosi	Impianti di smaltimento e stoccaggio rifiuti inertici
Aree non idonee per ogni tipo di impianto determinate da *	[Pink shaded]					
Zone interessate da bonifica elettrica al suolo (1)	[Yellow shaded]					
Fasce C - fasce di inestirpazione per aree catastali (2)	[Blue shaded]					
Zone di tutela della struttura costiera	[Green grid]					
Zone di Protezione Spaziale (ZPS)	[Red hatched]					
Aree di alta vulnerabilità soggette ad uso potabile	[Green diagonal]					
Settori di tipo A e D di riciclo degli acquiferi sotterranei in pianura	[Yellow shaded]					
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	[White with R]					
Sistemi dei corsi e sistemi collinari	[White with V]					
Aree soggette a vincolo idrogeologico Salvo ai fini di riciclo degli acquiferi sotterranei in pianura	[Blue shaded]					
Aree contigue Parco P. Tivoli - art. 4 c.2 l. 1508 - 8)	[Blue grid]					

Verifica presenza cave da PIAE Ad eccezione dei Rifiuti Urbani

- Salvo esito positivo della verifica preventiva (art 49 Norme)
- Salvo esito positivo della verifica di accettabilità del rischio idraulico (art 10 commi 10 e 11 Norme)
- Come previsto dall'art. 5 c.7 dalla l. 10/02

*** Aree non idonee per ogni tipo di impianto determinate da:**

- Sistema forestale e boschivo: assetto vegetazionale
- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
- Zone di tutela naturalistica
- Aree Naturali protette istituite
- Zone catarchive di valenza naturalistico-paesaggistica
- Fascia A - fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Fascia B - fascia di estrazione - zone di tutela dai caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Aree a rischio delle prese di acqua superficiali ad uso potabile
- Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi superficiali - classe estremamente elevata/alta
- Aree interessate da dissesti attivi e quietanti
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (L.26766)
- Zone uniche di pregio (storiche e biotipi unici)

★ Come da Allegato R delle NTA: Fattori escludenti per tipologia di impianto - ai di fuori di impianti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal precedente piano di rifiuti e confermate dal PPGR.

Non sono riportate le aree determinate dai fattori di cui al prospetto n.2 e n.3 dell'Allegato R

Tavola PSC 4 “Aspetti condizionanti le trasformazioni - Tutele storico, culturali e archeologiche”

Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico



Zone di interesse archeologici (Art. 36 punto 1 PSC)



Elementi localizzati della struttura centuriata (Art. 36 punto 2 PSC)

Insedimenti storici e di interesse storico testimoniale



Centro storico del capoluogo (Art. 9 punto 1 PSC)



Complessi edilizi di rilevante interesse storico (Art. 9 punto 2 PSC)



Beni architettonici soggetti a Dichiarazione di tutela (DLgs 42/2004, parte II) (Art. 35 PSC) - cfr. tav. PSC 1a1/2



Complessi edilizi di interesse storico-testimoniale (Art. 37 PSC) - cfr. tav. PSC4a1 e PSC4a2

Viabilità storica (Art. 38 PSC)



Viabilità storica consolidata di rilievo provinciale (Art. 27 PTCP 2007)



Viabilità storica di rilievo comunale




Ponte



Viali e vedute prospettiche di ingresso ad insediamenti (Art. 37 punto 3 PSC)


Ambito R2 / comparto est



ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI
Estratto tav.PSC2 Vincoli e rispetti

Previsioni tav. PSC2


Rif. 2.5 • Fascia di rispetto stradale alla provinciale di Sant'Agata (art.25, punto 1)



ASPETTI CONDIZIONANTI LE TRASFORMAZIONI
Estratto tav.PSC3 Tutele paesaggistico-ambientali

Previsioni tav. PSC3

- Rif. 2.3
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.31, punto 1)
 - Terreni rurali soggetti a spandimento ridotto di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione
 - Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati (art.28)



Previsioni tav. PSC4

- Nessuna previsione

2. SCHEDA DEI VINCOLI

La presente Scheda dei vincoli è funzionale ad ottemperare quanto previsto dall'art. 19, comma 3-bis della pre-vigente L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 15/2013, nonché quanto disciplinato dall'art. 37, comma 1 della L.R. 24/2017, abrogativa della predetta L.R. 20/2000.

Le schede riportate nelle pagine seguenti riportano per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.

2.3 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Riferimento normativo	PTCP, art. 36 bis
Obiettivo	<p>Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.</p> <p>In tali zone l'obiettivo è la tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.</p>
Effetti	<p>Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono vietati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; c. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

2.5 Fascia di rispetto stradale

Riferimento normativo	<p>D.L. 285/1992</p> <p>D.P.R. 495/1992</p> <p>PTCP, art. 103</p>
Obiettivo	<p>Nella fascia di rispetto stradale l'obiettivo è garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché mantenere una fascia inedita utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.</p>
Effetti	<p><u>D.L. 285/1992</u></p> <p>Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. <p>In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nelle precedenti lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.</p> <p>In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.</p> <p>Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.</p> <p>All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.</p> <p>Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel D.P.R. 495/1992 in relazione alla tipologia</p>

delle strade.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dal D.P.R. 495/1992 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

D.P.R. 495/1992

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 60 m per le strade di tipo A;
- b. 40 m per le strade di tipo B;
- c. 30 m per le strade di tipo C;
- d. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- e. 10 m per le strade vicinali di tipo F.

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli

ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. 5 m per le strade di tipo A, B;
- b. 3 m per le strade di tipo C, F.

Per le strade di tipo F, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione

all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- a. nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati;
- b. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo D.

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade del tipo A;
- b. 20 m per le strade del tipo D ed E;
- c. 10 m per le strade del tipo F.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. m 3 per le strade di tipo A;
- b. m 2 per le strade di tipo D.

Per le altre strade, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.